

DETERMINA N. 2 /GIU DEL 22 FEBBRAIO 2023

Oggetto: Approvazione dello schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Macerata per la realizzazione del progetto “Spettacolo teatrale *Bebè nel mondo che vorrei*. Operina Musicale sui diritti dei bambini”.

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce a questa determina;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di disporre con propria determina in merito;

VISTI gli articoli 1 e 10, comma 1 e comma 2, lettera a della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile della posizione organizzativa “Risorse finanziarie” dell'Assemblea legislativa regionale, prevista dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia”, previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Macerata per la realizzazione del progetto “Spettacolo teatrale: *Bebè nel mondo che vorrei*. Operina Musicale sui diritti dei bambini” che, allegato a questa determina sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la spesa, derivante dall'accordo di cui al punto 1, quantificata nell'importo massimo di euro 3.000,00 (tremila/00), trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/7 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.003, del Bilancio finanziario gestionale 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2023;
3. di dare mandato ai competenti uffici del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia” di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione di questa determina nonché ogni adempimento conseguente.

Giancarlo Giulianelli

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### **Normativa e principali atti di riferimento**

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articolo 11, commi 2 e 3 e articolo 15;
- decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Articolo 5, comma 6;
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona). Articoli 1 e 10, comma 1 e comma 2, lettera a);
- legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia). Articolo 3, comma 1;
- deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 46 del 28 dicembre 2022 („Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale. Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale”. Approvazione del documento di accompagnamento al bilancio);
- legge regionale 30 dicembre 2022, n. 32 (Bilancio di previsione 2023/2025);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale n. 288/99 del 17 gennaio 2023 (Bilancio finanziario gestionale 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale. Modifica del documento tecnico di accompagnamento di spesa).

### **Motivazione**

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Tale ufficio è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti (articolo 10, comma 1, della legge regionale 23/2008).

Nello svolgimento di detti compiti, in particolare per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti (articolo 10, comma 2, lettera a) della legge regionale 23/2008).

Il Comune di Macerata, nell'ambito delle competenze che gli sono proprie e del rispetto delle sue finalità statutarie e obiettivi istituzionali, promuove e realizza progetti che rappresentano strumenti di crescita e coesione sociale nonché occasione di formazione, di incontro e di confronto specialmente rivolte alla fascia più giovane della comunità. Il medesimo Comune, con deliberazione del Consiglio comunale n. 326 del 18 settembre 2019, ha aderito alla rete regionale “Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti”; ha approvato il relativo Protocollo d'Intesa che prevede l'attivazione dell'Osservatorio permanente comunale,



avviato poi con la deliberazione della Giunta comunale n. 183 del 23 giugno 2021; ha aderito al progetto internazionale “La città dei bambini (giusta deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 23 marzo 2022) e approvato anche un disciplinare per l’avvio del Consiglio dei bambini e delle bambine nell’anno scolastico 2022/23 (giusta deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 27 aprile 2022).

Nell’accennato quadro ordinamentale si inserisce il progetto “Spettacolo teatrale Bebè nel mondo che vorrei. Operina Musicale sui diritti dei bambini” che l’Amministrazione comunale di Macerata in data 20 febbraio 2023 (nota acquisita agli atti con protocollo n. 236 di pari data) ha proposto al Garante al fine di realizzarlo in collaborazione.

Nello specifico si tratta di mettere in scena lo spettacolo teatrale tratto dall’omonimo libro, “Bebè nel mondo che vorrei. Piccoli racconti sui diritti dei piccoli”, (Bolzano, edizioni Diritto e Ragione), che ha visto la promozione della FAI (Fondazione dell’Avvocatura Italiana).

La rappresentazione teatrale, attraverso le disavventure dei personaggi, si propone di condurre i bambini alla scoperta dei diritti sanciti nella Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC) ed in particolar modo il diritto al nome e all’identità, il diritto ad avere sostegno e cure in caso di disabilità, il diritto al gioco e il divieto di lavoro minorile, il diritto a una difesa tecnica specialistica.

Gli obiettivi specifici del progetto sono:

- promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
- far conoscere alla comunità di riferimento ratio e testo della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rights of the Child-CRC);
- diffondere tra i bambini e le bambine, la cultura dei diritti attraverso la modalità espressiva ed il linguaggio teatrale, particolarmente efficace nell’educazione;
- attraverso la fantasia e il gioco (strumenti per esplorare la realtà) sviluppare il senso critico e favorire la crescita da bambino ad adulto.

I risultati che si attendono, quindi, dalla realizzazione del progetto sono:

- maggiore partecipazione e coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola;
- acquisizione della conoscenza dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti e doveri.

In merito, l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge mentre l’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) determina i requisiti per la conclusione dei suddetti accordi che devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) la realizzazione di una cooperazione tra le amministrazioni, retta esclusivamente da considerazioni inerenti l’interesse pubblico e finalizzata a garantire che le azioni che le stesse sono tenute a svolgere siano presentate nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
- b) lo svolgimento sul mercato aperto di meno del 20% delle attività interessate alla cooperazione.



Pertanto, sulla base del su richiamato quadro normativo e fattuale il Garante ha ritenuto particolarmente interessante il suddetto progetto per quanto attiene precipuamente alle sue competenze e funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza ed intende procedere ad approvare il relativo schema di accordo di cui all'allegato A) nonché la relativa quantificazione degli oneri finanziari a suo carico pari ad un importo complessivo massimo di euro 3.000,00 (tremila/00). In merito, detta spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/7 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.003, del Bilancio finanziario gestionale 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2023.

## **Esito dell'istruttoria**

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata in questo documento istruttorio è stata predisposta questa determina.

Il sottoscritto, infine, visti gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento  
Francesca Perilli



## ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista da questa determina con riferimento alla disponibilità esistente per euro 3.000,00 nello stanziamento del capitolo 101150/7 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante) del bilancio finanziario gestionale 2023/2025, annualità 2023, dell'Assemblea legislativa regionale alla data del 22 febbraio 2023.

La responsabile  
della Posizione organizzativa "Risorse finanziarie"  
MARIA CRISTINA BONCI

## PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA"

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito alla presente determina, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016.

Il dirigente  
Maria Rosa Zampa

La presente determina si compone di n. 11 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che costituiscono parte integrante della stessa.

Il dirigente  
Maria Rosa Zampa

ALLEGATO A)

**Schema di Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Macerata per la realizzazione del progetto “Spettacolo teatrale *Bebè nel mondo che vorrei*. Operina Musicale sui diritti dei bambini”.**

TRA

Il Garante regionale dei diritti della persona, nello svolgimento dei compiti propri del Garante per l'infanzia e l'adolescenza di seguito denominato “Garante”, con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23 (codice fiscale 80006310421), rappresentato dal medesimo Garante, Giancarlo Giulianelli,

E

il Comune di Macerata, di seguito denominato “Comune”, con sede a Macerata, in Piazza della Libertà n. 3 (codice fiscale 8001650433), rappresentato dal legale rappresentante il Sindaco, Sandro Parcaroli

congiuntamente indicate come le “Parti”

VISTI

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

PREMESSO che

- le Parti hanno un comune interesse a realizzare il progetto “Spettacolo teatrale *Bebè nel mondo che vorrei*. Operina Musicale sui diritti dei bambini” (Allegato 1):
  - a) il Garante, in quanto tenuto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona), a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;
  - b) il Comune in quanto, nell'ambito delle competenze che gli sono proprie e del rispetto delle sue finalità statutarie, promuove e realizza progetti che rappresentano strumenti di crescita e coesione sociale nonché occasione di formazione, di incontro e di confronto specialmente rivolte alla fascia più giovane della comunità; nello specifico la diffusione e la promozione dei diritti dell'infanzia;
- le Parti possiedono conoscenze e dispongono di risorse umane, finanziarie e strumentali per potere realizzare il progetto oggetto di questo accordo;
- le Parti ritengono opportuno avviare una specifica collaborazione al fine di realizzarlo;
- il Garante ed il Comune, rispettivamente con determina n. .... del ..... e con deliberazione della Giunta comunale n. .... del ..... hanno approvato il relativo schema

di accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Articolo 1  
(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

Articolo 2  
(Oggetto e finalità)

1. L'accordo ha per oggetto l'attività di interesse comune relativa alla realizzazione del progetto "Spettacolo teatrale *Bebè nel mondo che vorrei*. Operina Musicale sui diritti dei bambini" (di seguito denominato Progetto) progetto che, allegato a questo accordo sotto il numero 1), ne fa parte integrante e sostanziale, ed è finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle relative attività.

Articolo 3  
(Impegni delle Parti)

1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire le azioni espressamente indicate ai commi 2, 3, 4.
2. Il Comune assume il ruolo di Responsabile del Progetto e si impegna a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione dello stesso e, in particolare a:
  - a) supervisionare, monitorare e coordinare la realizzazione del Progetto in tutte le sue fasi, mediante l'impiego del proprio personale e a trasmettere al Garante ogni ulteriore dato o informazione richiesti in merito all'attuazione dello stesso;
  - b) trasmettere, alla conclusione del Progetto, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.
3. Il Garante, mediante l'impiego del proprio personale, si impegna:
  - a) ad assicurare il contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività previste nel Progetto;
  - b) a collaborare al buon andamento del Progetto.
4. Il Garante assicura, altresì, al Comune, a titolo di concorso delle spese sostenute per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto, l'importo massimo complessivo di euro 3.000,00 (tremila/00). L'importo del contributo è erogato entro trenta giorni dalla data in cui al Garante perviene, da parte del Comune, per il Progetto in questione la relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute e dalle copie quietanzate dei documenti giustificativi delle stesse, conformi alla normativa vigente in materia contabile e fiscale.

Articolo 4  
(Responsabili dell'accordo)

1. Sono responsabili dell'accordo, rispettivamente:
  - a) per il Garante, il Garante medesimo, Giancarlo Giulianelli;
  - b) per il Comune, il Sindaco Sandro Parcaroli.

Articolo 5  
(Durata dell'accordo)

1. L'accordo è efficace a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione delle Parti e fino alla completa realizzazione del Progetto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023.

Articolo 6  
(Recesso)

1. Alle Parti è data facoltà di recesso da questo accordo ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile.

Articolo 7  
(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su fatti o circostanze di cui vengano a conoscenza in occasione della realizzazione del Progetto, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dai relativi responsabili dell'accordo.
2. Le Parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ed effettuare il trattamento dei dati personali, per le attività e finalità oggetto di questo accordo, nella piena e totale osservanza delle normative in materia di tutela e protezione dei dati personali, come indicato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

Articolo 8  
(Responsabilità)

1. Ciascuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dall'accordo.

Articolo 9  
(Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale di una Parte si reca presso la sede dell'altra Parte o presso i luoghi in cui si svolgono le attività progettuali, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita nella normativa richiamata assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.



Articolo 10  
(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione dell'accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Articolo 11  
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente stabilito da questo accordo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Articolo 12  
(Registrazione e sottoscrizione)

1. L'accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 4 della Tariffa Parte 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), con spese a carico della Parte interessata.
2. L'accordo è sottoscritto con firma digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 241/1990.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Garante regionale dei diritti della persona

Giancarlo Giulianelli

Per il Comune

Il Sindaco

Sandro Parcaroli

**Allegato 1)**

**SCHEDA SINTETICA PROGETTO**  
**Spettacolo Teatrale *Bebè nel mondo che vorrei***

<b>TITOLO PROGETTO</b>	SPETTACOLO TEATRALE <i>BEBÈ NEL MONDO CHE VORREI</i> . OPERINA MUSICALE SUI DIRITTI DEI BAMBINI
<b>OBIETTIVI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;</li> <li>- far conoscere alla comunità di riferimento ratio e testo della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child-CRC);</li> <li>- diffondere tra le bambine e i bambini la cultura dei diritti attraverso la modalità espressiva ed il linguaggio teatrale, particolarmente efficace nell'educazione;</li> <li>- attraverso la fantasia e il gioco (strumenti per esplorare la realtà) sviluppare il senso critico e favorire la crescita da bambino ad adulto.</li> </ul>
<b>ATTIVITA' PROGETTUALE</b>	Realizzazione dello spettacolo teatrale, tratto dall'omonimo libro, "Bebè nel mondo che vorrei. Piccoli racconti sui diritti dei piccoli" (Bolzano, edizioni Diritto e Ragione) che ha visto la promozione della Fondazione dell'Avvocatura Italiana. La rappresentazione teatrale, attraverso le disavventure dei personaggi, si propone di condurre i bambini alla scoperta dei loro diritti così come sanciti nella Convenzione ONU sui diritti della infanzia e della adolescenza (Convention on the Rights of the Child- CRC) ed in particolare il diritto al nome e all'identità, il diritto ad avere sostegno e cure in ipotesi di disabilità, il diritto al gioco e il divieto di lavoro minorile, il diritto a una difesa tecnica specialistica
<b>RISULTATI ATTESI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maggiore partecipazione e coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola;</li> <li>- acquisizione della conoscenza dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei</li> </ul>

	bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti e doveri.
<b>DESTINATARI</b>	Bambine/Bambini e famiglie della città di Macerata
<b>AREA TERRITORIALE DI INTERVENTO</b>	Macerata
<b>CONTESTO SOCIALE DI INTERVENTO</b>	Popolazione del Comune di Macerata.
<b>DURATA</b>	Una giornata: 18 marzo 2023
<b>SOGGETTI COINVOLTI E RUOLO SVOLTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comune di Macerata: soggetto promotore e responsabile del progetto;</li> <li>- Compagnia teatrale Attori &amp; Convenuti: soggetto realizzatore del progetto.</li> </ul>